



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tedici** del mese di **settembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	COLAZZO RITA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto del principio di riduzione delle spese;

che l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

che l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamati, altresì,

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che ogni Amministrazione adotti un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) che stabilisce quanto segue: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate.";
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 175/2017, ai sensi del quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Decreto del 08.05.2018 con il quale il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018 con cui sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", secondo le quali il Piano triennale, adottato annualmente, può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, il quale prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti del medesimo comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Visto l'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gestenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

RITENUTO opportuno, a fronte di tali esigenze sopravvenute e delle necessità organizzative medio tempore riscontrate, modificare - come da prospetto **allegato sub A**) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/23 ed il relativo piano assunzionale 2021, approvato con D.G.C. n. 28 del 22.03.2021

VISTI

1. l'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
2. Il D.M. 17 marzo 2020 con il quale sono state emanate misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni;
3. L'art. 1 comma 557-quarter Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
4. l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale le Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel rispetto del limite della spesa del personale impiegato per le medesime finalità nell'anno 2009,

Rilevato a tal fine:

5. che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari ad Euro 372.720,53 e che la spesa di personale di cui al comma 557, art. 1 L. 292/2006 per l'anno 2020 è stata di Euro 301.553,76;
6. che in base alle disposizioni del D.M 17.03.2020, art. 4, tabella 1, questo Ente rientra nel valore soglia del 28,6% stabilito per gli enti appartenenti alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti, avendo questo Ente alla data del 31.12.2020 n. 1.892 abitanti;

Considerato

7. che si è provveduto ad approvare il rendiconto di gestione per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021;
8. che a seguito di tale approvazione, si è provveduto a rideterminare il valore soglia di questo Ente individuando una capacità assunzionale, come da prospetto di cui all'Allegato B, fermo restando gli equilibri di bilancio, di Euro 69.102,32
9. che per questo Comune la spesa del personale impiegato a tempo determinato o con convenzioni nel 2009, è pari ad € 60.110,07 (oneri riflessi inclusi);

Viste l'attestazione dei Responsabili di Settore, con la quali è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25.01.2021, con la quale è stato approvato il Piano azioni positive 2021/23;

DATO ATTO che

-con deliberazione del C.C. n. 12 del 28.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023;

-l'Ente ha rispettato nell'anno 2020 il pareggio di bilancio e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

-il Comune di Zollino non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dall'ultimo conto consuntivo approvato;

-nell'anno 2020, sulla base dei dati del rendiconto 2020, la spesa per il personale è stata inferiore a quella del triennio 2011 - 2013;

-la spesa del personale prevista per il triennio 2021 - 2023 è inferiore rispetto a quella sostenuta nel triennio 2011 - 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 14, comma 7, della legge n. 122 del 2010 e comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

- che la modifica al fabbisogno che si vuole attuare non comporta una maggiore spesa rispetto a quella prevista nel bilancio di previsione;

Rilevato che il presente Piano dei fabbisogni, così come modificato, è coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppa, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, co.1 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);

Visti

-il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;
-il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
-il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
-lo Statuto comunale vigente;

Visto, infine, l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, allegato alla presente, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, che costituiscono il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono e che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente dispositivo,

1. **di approvare** la modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023, come da prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto**

-che il Piano triennale del fabbisogno di personale ed il relativo piano occupazionale come modificati sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale ed i vincoli in materia di lavoro flessibile;

-che la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021/2023;

3. **di dare atto**, altresì, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto potrà essere modificata in corso d'anno, a fronte di situazioni nuove ed attualmente non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione in materia di assunzioni e di spesa del personale;

4. **di affidare** ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;
5. **di trasmettere** il presente atto alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali;
6. **di comunicare** ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione a norma dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, rilevata l'urgenza di provvedere in merito, con separata analoga votazione espressi per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **01/09/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **01/09/2021**

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario

f.to PERRONE DANIELA

Deliberazione n° **94** del **13/09/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **15/09/2021** al n. **517** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **30/09/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO